Titolo

PROCESSO AMMINISTRATIVO IN GENERE - RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ - ART. 49, COMMA 4, CGS - FATTISPECIE

Descrizione

Ai sensi dell'art. l'art. 49, comma 4, CGS, i ricorsi e i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 e copia degli stessi "*deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità*"; pertanto la Lega Italiana Calcio Professionistico, in virtù dei suoi poteri regolamentari sull'attività di tesseramento dei calciatori (art. 34, comma 2, lett. b Statuto), è parte necessaria nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti per l'impugnazione di un suo provvedimento in materia di tesseramento; il relativo ricorso, pertanto, deve essere tempestivamente notificato alla Lega Pro a pena di inammissibilità.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 95/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Sclafani

Riferimenti normativi

art 49, comma 4, CGS; art. 89, comma 1, lett. a), CGS; art. 44, comma 1, CGS; art. 44, comma 6, CGS; art. 49, comma 7, CGS; art. 106, comma 2, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0095 CFA del 3 maggio 2023 (Lega Italiana Calcio Professionistico/Sig. Gabriel Santoni)